



**Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO PER 24 CFU.  
MANCANZA DEI REQUISITI ACCERTATA  
DALL'AMMINISTRAZIONE. ISCRIZIONE ANNULLATA.  
INSUSSISTENZA DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE  
TASSE DI ISCRIZIONE.**

La studentessa ... Omissis ... si è iscritta al Corso per i 24 Cfu per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Le relative disposizioni dell'Università di Firenze richiedevano per l'iscrizione il possesso di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Vecchio ordinamento, Diploma AFAM di Secondo Livello. ... Omissis ... è in possesso di una Laurea Triennale e per questa ragione le è stato comunicato l'annullamento (o meglio, la nullità) della sua iscrizione.

Inoltre le è stato comunicato che le tasse versate, 132 euro, non verranno rimborsate.

Su quest'ultimo punto la studentessa protesta rivolgendosi al Garante.

L'amministrazione fonda la propria posizione sul contenuto del Decreto Rettorale n. 29837 del 17 febbraio 2020 che regola l'argomento in questione. Si legge: *“Le istanze mancanti dei requisiti non daranno seguito all'iscrizione e non verrà erogato il rimborso di quanto pagato”*.

Prima osservazione: questa disposizione era disponibile sul web interno di Ateneo ed era facilmente accessibile al momento in cui le iscrizioni, compresa quella di ... Omissis ..., sono state fatte. Era ben chiaro anzitutto che una laurea triennale non dava diritto all'accesso al corso e che, in questo caso, l'iscrizione sarebbe stata ritenuta nulla. Ed era ben chiaro anche che in nessun caso (non erano previste eccezioni) si sarebbe proceduto al rimborso delle tasse.

A prima vista la disposizione sembra molto dura, al limite dell'ingiustizia. Lo studente paga per un servizio che non ottiene, l'Università incassa denaro per una prestazione che non esegue.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Ma non è così.

L'Università non ha nessuna responsabilità per l'indebito pagamento eseguito da ... Omissis ..., ed anzi aveva comunicato molto chiaramente i requisiti per l'iscrizione e le conseguenze della loro mancanza.

Il "patto" con gli studenti era chiaro: non iscrivetevi se non avete i requisiti. Se lo fate, non riavrete quanto versato. E non può essere l'Università, visto che tutta la procedura è informatizzata, a valutare a priori il possesso dei titoli in possesso di chi si iscrive.

Del resto, la mancanza del titolo necessario era macroscopicamente evidente. Non si tratta di un errore su dettagli o questioni secondarie.

Inoltre: l'eventuale rimborso avrebbe dei costi per l'Università in termini di lavoro amministrativo e contabile. Costi che, presumibilmente, non sarebbero di molto inferiori all'importo delle tasse pagate. Non si vede perché, senza averne nessuna responsabilità, l'amministrazione dovrebbe sopportare questi costi. Oltretutto, in linea teorica la situazione della studentessa ... Omissis ... potrebbe ripetersi ogni volta per un buon numero di casi e i costi diventerebbero notevoli.

La disposizione in questione (il Decreto Rettorale 29837/20) non è dunque né ingiusta né irragionevole.

... Omissis ... in subordine chiede che quel denaro sia trattenuto dall'Università per essere in futuro computato a suo favore per eventuali altri impieghi. Ma nessuna disposizione prevede una cosa del genere ed è chiaro che questo esito contraddirebbe la regola stabilita nel Decreto in questione. L'affermazione per cui il denaro non viene restituito equivale a dire che quel denaro viene considerato perduto per l'interessato. Il quale, si ripete, questo lo sapeva o doveva saperlo bene al momento di iscriversi.

La richiesta di ... Omissis ... non può dunque essere accolta.

IL GARANTE

Sergio Materia